ISSN 0393-5604



Il riconoscimento del diritto allâ??informazione ambientale: dalla convenzione di Aarhus alle Costituzioni Europee

Descrizione

della dott.ssa Emilia Morra

Abstract: This article examines the crucial role of environmental information in promoting sustainability and protecting the environment. Starting with the Aarhus Convention and its transposition at the European and national levels, this paper comes to examine the constitutional relevance of the right to environmental information. The intent is to emphasize the importance of public participation and transparency in environmental governance in order to promote sustainability and ensure a healthy environment for future generations.

Key words: Environmental information â?? Aarhus Convention â?? Participation â?? Environmental protection â?? Transparency

Abstract: Il presente articolo analizza il ruolo cruciale dellâ??informazione ambientale nella promozione della sostenibilitÃ e nella tutela dellâ??ambiente. Partendo dalla Convenzione di Aarhus e dal suo recepimento a livello europeo e nazionale, questo contributo giunge a esaminare la rilevanza costituzionale del diritto allâ??informazione ambientale. Lâ??intento Ã¨ quello di sottolineare lâ??importanza della partecipazione pubblica e della trasparenza nella governance ambientale, al fine di promuovere la sostenibilitÃ e garantire un ambiente sano alle generazioni future.

Parole chiave: Informazione ambientale â?? Convenzione di Aarhus â?? Partecipazione â?? Tutela dellâ??ambiente â?? Trasparenza

SOMMARIO: 1. Introduzione â?? 2. La Convenzione di Aarhus e il suo recepimento a livello europeo â?? 3. La comunicazione ambientale nellâ??ordinamento italiano â?? 3.1. La rilevanza dellâ??informazione ambientale allâ??interno delle costituzioni europee â?? 4. Conclusioni

1. **Introduzione**

Nel contesto delle crescenti preoccupazioni globali riguardo i cambiamenti climatici e i rischi ambientali, la comunicazione ha assunto un ruolo sempre maggiore nel diritto ambientale. Non si tratta soltanto di

un mero esercizio di trasparenza o di diffusione delle informazioni, ma di un vero e proprio pilastro fondamentale per la partecipazione pubblica e per lâ??accesso alla giustizia da parte dei cittadini, nellâ??ottica di una *governance* ambientale sostenibile.

Per poter comprendere a fondo le implicazioni di questa tematica, Ã¨ opportuno precisare cosa si intende per â??comunicazione ambientaleâ?•. Ebbene, ai fini di questa riflessione, con lâ??espressione â??comunicazione ambientaleâ?• ci si riferisce a tutte le forme di trasmissione e scambio di informazioni riguardanti lâ??ambiente naturale e le problematiche ambientali, comprendendo tanto quelle di tipo istituzionale, pubblico, ufficiale, tanto quelle di tipo informativo, scientifico o divulgativo, a scopo propagandistico, o di denuncia.[1] Insomma, la comunicazione in materia ambientale Ã¨ un processo integrativo e multidirezionale, caratterizzato da forme e modalitÃ differenti, che condividono un unico scopo comune: comprendere e affrontare le sfide ambientali contemporanee e promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Uno dei primi ad affrontare in modo specifico il tema della comunicazione connessa ad ambiente e salute Ã¨ stato il testo dellâ??OMS, Ufficio Regionale Europeo: â??***La comunicazione dei rischi ambientali e per la salute in Europa***â?•, pubblicato nel 1998, che ancora oggi resta di utile riferimento anche se non Ã¨ stato molto utilizzato dalle strutture dedicate alla gestione di politiche ambientali e di salute a cui era rivolto.[2]

In effetti, in ambito europeo la comunicazione ambientale ha assunto rilievo da tempo: basti pensare che giÃ la Carta di Aalborg del 1994, siglata durante la conferenza sulle cittÃ sostenibili, poneva lâ??accento sulla necessitÃ di strumenti di sviluppo locale sostenibile che rafforzassero la partecipazione di tutti gli attori locali. Proprio le politiche di sviluppo sostenibile hanno dimostrato negli anni la centralitÃ del coinvolgimento consapevole delle popolazioni, soprattutto a livello locale, per fare in modo che si sentano parte attiva nei processi di cambiamento del territorio.[3] CosÃ¬, lâ??appartenenza allâ??Unione Europea ci offre una serie di strumenti in tema di comunicazione ambientale che vanno dallâ??obbligo informativo, allo sviluppo di strumenti di comunicazione, alla promozione della partecipazione.

Anche a livello extraeuropeo si registra da tempo un certo interesse rispetto al tema della comunicazione ambientale, che si sostanza nel garantire il diritto dâ??accesso dei cittadini alle informazioni ambientali, enunciato nel decimo principio della *Dichiarazione di Rio sullâ??Ambiente e lo Sviluppo* (1992)[4], dove si afferma che: Â«***il modo migliore di trattare le questioni ambientali Ã¨ quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati ai diversi livelli***Â». CiÃ², come Ã¨ evidente, chiarisce lâ??inestricabile relazione tra trasparenza, sensibilizzazione, accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e partecipazione ai processi decisionali, ma attraverso norme di *soft law*, e cioÃ¨ attraverso la semplice enunciazione di diritti, di per sÃ© inidonea a vincolare gli Stati e a far sorgere in capo agli stessi diritti e doveri.[5] Tuttavia, nel riconoscere lâ??importanza della partecipazione del pubblico ai fini di unâ??efficace tutela ambientale, la Dichiarazione di Rio ha anticipato quei diritti che pochi anni piÃ¹ tardi sarebbero stati espressamente sanciti dalla Convenzione di Aarhus, vale a dire â??la piÃ¹ compiuta codificazione dei diritti di partecipazione del pubblico a livello internazionaleâ?•.[6]

- **La Convenzione di Aarhus e il suo recepimento a livello europeo**

Il diritto allâ??informazione in materia ambientale, e dunque lâ??importanza preminente di comunicazione, pubblicitÃ e trasparenza in queste tematiche, Ã¨ stato consacrato dalla **Convenzione**

di Aarhus, firmata il 25 giugno 1998 e ratificata da 45 Stati e dallâ??Unione Europea.

Se infatti con la Conferenza di Rio del 1992 Ã¨ iniziato un processo globale di progressivo aumento dellâ??informazione e della partecipazione pubblica alle scelte in materia ambientale, la Convenzione di Aarhus costituisce a tutti gli effetti una sintesi, e al tempo stesso un nuovo motore di tale sviluppo.[7]

Essa rappresenta un nuovo tipo di accordo ambientale che â??unisce le ragioni ambientali a quelle dellâ??uomoâ?•[8], stabilendo che lâ??obiettivo dello sviluppo sostenibile puÃ² essere raggiunto soltanto attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili.

Nel fissare tale principio la Convenzione definisce un nuovo modello di governance ambientale che si fonda su tre c.d. Â«pilastriÂ» della democrazia ambientale: lâ??accesso alle informazioni (artt. 4 e 5), la partecipazione ai processi decisionali (artt. 6-8) e lâ??accesso alla giustizia in materia ambientale (art.9).[9]

Con la Convenzione di Aarhus gli stati firmatari hanno assunto non solo lâ??impegno a garantire, nei propri ordinamenti, il diritto a un ambiente salubre, nellâ??interesse delle generazioni presenti e future, ma anche a predisporre un programma di azione che si fondi sui tre suddetti principi cardine.

Nel preambolo della Convenzione sono richiamati il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma [10], del 1972, sul diritto fondamentale dellâ??uomo a vivere in un ambiente sano, e il decimo principio della Dichiarazione di Rio, riguardante la necessitÃ di assicurare la massima partecipazione dei cittadini nelle questioni ambientali[11]. In sostanza, ciascun essere umano ha il diritto di vivere in un ambiente sano e, al tempo stesso, il dovere di proteggerlo, per garantire uno sviluppo sostenibile nellâ??interesse delle generazioni presenti e di quelle future. Per realizzare questi obiettivi, Ã¨ necessario che gli Stati consentano ai cittadini di accedere alle informazioni, di partecipare ai processi decisionali e di avere accesso alla giustizia in materia ambientale.[12]

La comunicazione, cosÃ¬ come codificata allâ??interno della Convenzione, si compone tanto di una dimensione passiva, cioÃ¨ di risposta alle richieste dei cittadini da parte delle pubbliche autoritÃ , tanto di una dimensione attiva, che consiste nella raccolta e divulgazione di dati da parte di quelle stesse pubbliche autoritÃ . Con riferimento alla prima componente, la Convenzione allâ??art. 2 par. 3 fornisce una definizione specifica di quelle â??informazioni ambientaliâ?• che possono essere richieste, come Â«qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dellâ??ambiente, quali lâ??aria e lâ??atmosfera, lâ??acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversitÃ e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati e lâ??interazione fra questi elementi; b) fattori quali le sostanze, lâ??energia, il rumore, le radiazioni, e attivitÃ o provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a), nonchÃ© le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia ambientale; c) lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonchÃ© lo stato dei siti e degli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attivitÃ o dai provvedimenti di cui alla lettera b)Â». In ogni caso, il diritto di accesso formalizzato nella Convenzione non Ã¨ assoluto, ma subordinato a una richiesta da parte dei privati che puÃ² essere respinta laddove la divulgazione possa pregiudicare interessi preminenti e meritevoli di tutela.

Quanto invece alle forme attive di comunicazione delle p.a., ci si riferisce a banche dati elettroniche che siano facilmente accessibili e rapporti nazionali ad intervalli periodici. Tuttavia, la Convenzione precisa che quanto previsto rappresenta solo un minimo comune denominatore per gli Stati aderenti, i quali restano liberi di prevedere forme piÃ¹ incisive di partecipazione.[13]

Lâ??attenzione della Convenzione alla tematica della partecipazione dei cittadini alle questioni in materia ambientale ha fatto sÃ¬ che, in ambito accademico, essa venisse riconosciuta come rivoluzionaria, dal momento che per prima si Ã¨ concentrata sugli obblighi delle nazioni verso i loro cittadini e verso la societÃ civile.

La Convenzione di Aarhus Ã¨ stata ratificata dallâ??Unione Europea a seguito della decisione del Consiglio europeo del febbraio 2005, ma diversi atti precedentemente avevano giÃ recepito gli impegni sottoscritti ad Aarhus. In particolare, la Direttiva 2003/4/CE ha attuato le previsioni della Convenzione, adottando una definizione ampia di informazione ambientale, di cui allâ??art. 2 par. 1: Â«si intende per â??informazione ambientaleâ?• qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente: a) lo stato degli elementi dellâ??ambiente, quali lâ??aria e lâ??atmosfera, lâ??acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversitÃ biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonchÃ© le interazioni tra questi elementi; b) fattori quali le sostanze, lâ??energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nellâ??ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dellâ??ambiente di cui alla lettera a); c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attivitÃ che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonchÃ© le misure o attivitÃ intese a proteggere i suddetti elementi; d) le relazioni sullâ??attuazione della legislazione ambientale; e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nellâ??ambito delle misure e attivitÃ di cui alla lettera c); e f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dellâ??ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c)Â».

La direttiva precisa che le disposizioni del diritto comunitario non possono discostarsi da quelle contenute nella Convenzione, e sottolinea la necessitÃ di garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica possa accedere allâ??informazione ambientale detenuta dallâ??autoritÃ pubblica senza dover dichiarare il proprio interesse.[14] Il rifiuto di fornire tali informazioni, secondo i principi generali del diritto allâ??informazione, Ã¨ possibile soltanto per motivi specifici e ben definiti, in virtÃ¹ dei quali dovrÃ essere effettuato un bilanciamento tra lâ??interesse alla divulgazione e quello al rifiuto.

Anche la Corte di Giustizia UE Ã¨ intervenuta in materia, sottolineando lâ??importanza dellâ??informazione ambientale per la realizzazione del piÃ¹ ampio e comune obiettivo della tutela ambientale. In particolare, con la sent. 71/2011, la Corte ha precisato che lâ??esigenza che le informazioni ambientali trovino ampia diffusione si fonda sul fatto che la conoscenza di questi dati non risponde semplicemente allâ??interesse del privato richiedente ma realizza un interesse pubblico, generalizzato: quello alla tutela dellâ??ambiente e quello della salute della collettivitÃ .

- **La comunicazione ambientale nellâ??ordinamento italiano**

In Italia una prima traccia dellâ??informazione in tema ambientale si rinviene giÃ nella legge istitutiva del Ministero dellâ??ambiente del 1986[15] che, allâ??art. 14, ha introdotto, in termini forse ancora embrionali, il diritto allâ??informazione sullo stato dellâ??ambiente, delineando un inedito diritto di accesso, ancora pressochÃ© sconosciuto nellâ??epoca precedente alla legge n. 241/1990[16].

Lâ??art. 14, in particolare, prevede che il Ministro dellâ??ambiente debba assicurare la piÃ¹ ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dellâ??ambiente, e un particolare regime di pubblicitÃ degli atti adottati dal Consiglio nazionale per lâ??ambiente, nelle ipotesi in cui la loro conoscenza interessi la generalitÃ dei cittadini e risponda a esigenze informative di carattere diffuso. Al co. 3 Ã¨ contenuta la previsione piÃ¹ importante e, al tempo, innovativa: Â«Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dellâ??ambiente disponibili, in conformitÃ delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e puÃ² ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo Ã¨ stabilito con atto dellâ??amministrazione interessataÂ».

Tuttavia, il limite di questa disciplina era costituito dallâ??assenza di previsioni attuative e di adeguati mezzi di tutela, sia procedimentale che giurisdizionale, e inoltre il rinvio alle leggi vigenti quale cornice entro cui collocare il diritto allâ??informazione, poteva indurre ad attribuire alla normativa una valenza solo programmatica[17].

Poco piÃ¹ tardi Ã¨ intervenuta la l. 241/1990 che, nel riconoscere il principio di pubblicitÃ dei documenti amministrativi, ha segnato un totale cambiamento di prospettiva consentendo il superamento del diritto alla riservatezza nel rapporto amministrazione-privato, in favore di una sorta di controllo sullâ??azione dei pubblici poteri.[18] Il legislatore ha quindi predisposto una disciplina specifica per le materie rispetto alle quali si Ã¨ avvertita la necessitÃ di approntare una normativa peculiare e piÃ¹ incisiva: tra queste câ??Ã¨ lâ??ambiente, settore nel quale la circolazione delle informazioni ha assunto unâ??importanza crescente, come crescente Ã¨ la rilevanza della tutela dellâ??ecosistema.

Una disciplina specifica del diritto dâ??accesso in materia ambientale era infatti contenuta nella direttiva del Consiglio 90/313/CEE del 1990, recepita in Italia dal d. lgs. 39/1997[19]. Il decreto, aderendo al contenuto della direttiva, definiva in termini ampi il concetto di â??informazioni relative allâ??ambienteâ?•, con una nozione ben piÃ¹ estesa di quella prevista allâ??art. 22 della l. 241/1990.

La Direttiva 90/313/CEE aveva previsto la verifica, nel tempo, della disciplina ivi contenuta, al fine di studiare eventuali modifiche in seguito alla sua applicazione pratica. CosÃ¬, trascorso un decennio e alla luce della Convenzione di Aarhus e della Conferenza di Rio, Ã¨ intervenuta la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente ***lâ??accesso del pubblico allâ??informazione ambientale***. La direttiva ha confermato la scelta di garantire lâ??accesso a qualsiasi persona fisica e giuridica, senza necessitÃ di dichiarare il proprio interesse[20], obbligando peraltro le autoritÃ pubbliche a mettere a disposizione del richiedente lâ??informazione richiesta attraverso lâ??utilizzo delle migliori tecnologie disponibili[21]. Come anticipato, la nozione di â??informazione ambientaleâ?•, di cui allâ??art. 2 della Direttiva, risulta particolarmente ampia ed Ã¨ indicativa della volontÃ di estendere il piÃ¹ possibile la partecipazione democratica allâ??elaborazione delle decisioni pubbliche, attraverso una titolaritÃ indifferenziata.[22]

Lâ??Italia, al pari degli altri paesi comunitari e della ComunitÃ Europea, ha sottoscritto la Convenzione di Aarhus sin dal principio e, in anticipo rispetto agli altri Stati, ha provveduto alla sua ratifica con la l. 108/2001, e alla ratifica della direttiva 2003/4/CE con il d. lgs. 195/2005. Tale decreto, che ha ridisegnato lâ??intero sistema delle garanzie partecipative e giustiziali del cittadino comunitario in

materia, segue lo schema dei tre pilastri cui si ispira la Convenzione di Aarhus[23] e consta di 12 articoli, i cui caratteri innovativi possono rintracciarsi nella nozione di â??informazione ambientaleâ?• [24] e nella disciplina del diritto di accesso. Quanto al primo aspetto, il decreto aderisce allâ??impostazione della direttiva che recepisce, ma utile e copiosa Ã¨ la giurisprudenza sul tema[25]. Alcune recenti decisioni, ad esempio, vi hanno ricompreso anche i piani di caratterizzazione e di bonifica dei siti inquinati, le misure di gestione diretta del demanio marittimo, i livelli di inquinamento elettromagnetico, le misure in tema di rifiuti: insomma la definizione si presta ad una interpretazione estensiva.

Con riferimento, invece, alla disciplina in materia di diritto dâ??accesso, lâ??art. 3 del decreto conferma ancora una volta la scelta di consentire lâ??accesso a chiunque ne faccia richiesta, prescindendo dallo specifico motivo, il quale potrÃ essere di studio, di ricerca, di successiva partecipazione. In questa richiesta â??generalizzataâ?•, che prescinde dalla dimostrazione di un interesse differenziato sta in effetti la principale differenza della disciplina in materia ambientale rispetto a quella generale in tema di accesso agli atti, di cui alla l. 241/1990. Ma se Ã¨ vero che lâ??accesso allâ??informazione ambientale trova, nel nostro ordinamento, ampia tutela da parte della giurisprudenza, occorre precisare che lâ??accesso non Ã¨ fine a se stesso, ma Ã¨ funzionale e strumentale al raggiungimento di un ulteriore e superiore obiettivo: lâ??effettiva partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. La tutela di questo secondo obiettivo nel tempo Ã¨ risultata talvolta carente, perchÃ© alle dichiarazioni di principio non segue, spesso, il riconoscimento di un vero, efficace, concreto diritto partecipativo, laddove per vero, efficace e concreto si intenda un diritto in grado di incidere sulle decisioni finali, al fine di raggiungere lâ??obiettivo di scelte condivise o, quanto meno, rispetto alle quali le ragioni di opposizione siano state effettivamente vagliate dallâ??autoritÃ pubblica.[26]

- **La rilevanza dellâ??informazione ambientale allâ??interno delle costituzioni europee**

La sempre maggiore importanza che la tutela dellâ??ambiente Ã¨ andata assumendo, anche a partire dalla sua internazionalizzazione e dallâ??inserimento nelle dichiarazioni internazionali, ha fatto sÃ¬ che anche a livello nazionale si avvertisse la necessitÃ di costituzionalizzarla. Difatti la dimensione etica, scientifica e di corresponsabilitÃ multilivello che il concetto relazionale di ambiente di per sÃ© richiama, richiede soluzioni a livello costituzionale, proprio perchÃ© la complessitÃ dei problemi ambientali necessita di principi-guida che trovano la propria sede ideale allâ??interno delle Costituzioni. CosÃ¬, i singoli Stati hanno iniziato a definire anche a livello nazionale i valori e gli obiettivi per la tutela dellâ??ambiente, individuando gli organi preposti a decidere le soluzioni da adottare in concreto e i principi che devono guidare tali scelte.[27]

Ciononostante, in Europa prima degli anni Novanta, il fenomeno della costituzionalizzazione del valore ambientale appariva ancora piuttosto limitato. La vera e propria assunzione di coscienza della centralitÃ delle questioni ambientali ha preso le mosse da eventi drammatici e di forte impatto ambientale, come la catastrofe di Chernobyl del 1986. Difatti, diverse costituzioni dellâ??area euro-orientale nate allâ??inizio degli anni Novanta, sono caratterizzate dal riconoscimento del diritto allâ??informazione libera e tempestiva sullo stato dellâ??ambiente[28].

Chiaramente le modalitÃ che i singoli Stati hanno adottato per realizzare questo obiettivo, variano di paese in paese perchÃ© rispecchiano inevitabilmente i problemi, le esigenze e le prioritÃ degli stessi. CosÃ¬, nei diversi testi costituzionali, pur accomunati dal perseguimento dello stesso obiettivo, quello della tutela dellâ??ambiente, si registrano approcci e tendenze differenti: talvolta, ad esempio,

lâ??ambiente viene ricostruito come diritto della personalitÃ , altre volte invece viene confinato entro le posizioni giuridiche soggettive. Allo stesso modo, talvolta si fa espressamente riferimento allâ??informazione ambientale quale strumento essenziale e funzionale alla tutela ambientale, altre volte invece manca un esplicito richiamo.

Si pensi, ad esempio, alla Costituzione della Norvegia del 1814, cosÃ¬ come modificata dalla revisione del 2014, che non solo riconosce con impostazione fortemente antropocentrica un vero e proprio â??diritto allâ??ambienteâ?•, ma anche un â??diritto allâ??informazione ambientaleâ?• in favore dei cittadini. Anche la Costituzione della Polonia, del 1997, pur non fissando un preciso diritto allâ??ambiente, allâ??art. 74 riconosce il diritto allâ??informazione ambientale e incoraggia la partecipazione prevedendo il dovere, per le pubbliche autoritÃ , di sostenere le attivitÃ dei cittadini volte al miglioramento e alla tutela dellâ??ambiente.

Analogamente, la Costituzione della Slovacchia, del 1992, riconosce esplicitamente il diritto a una tempestiva informazione sullo stato dellâ??ambiente. Stessa cosa accade allâ??interno della Costituzioni della Moldavia (1994), dellâ??Albania (1998) e della Serbia (2006).

A seguito della riforma del 2022[29], anche la Costituzione italiana contiene un espresso richiamo alla tutela dellâ??ambiente. In particolare, la nuova formulazione dellâ??art. 9 riconosce oggi, tra i principi fondamentali, la tutela dellâ??ambiente, della biodiversitÃ e degli ecosistemi, con riferimento anche allâ??interesse delle generazioni future e alla tutela degli animali, attraverso una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modalitÃ . La riforma Ã¨ intervenuta anche sullâ??art. 41 che, nella sua nuova formulazione, prevede che lâ??iniziativa economica non potrÃ svolgersi in modo da recare danno alla salute e allâ??ambiente[30].

Tali modifiche alla costituzione italiana hanno innalzato la rilevanza della finalitÃ di salvaguardia dellâ??ambiente e, pur non pronunciandosi espressamente in tema di informazione ambientale, lâ??hanno senzâ??altro valorizzata di riflesso[31]. Lâ??introduzione della tutela ambientale in Costituzione, per di piÃ¹ tra i principi fondamentali, presuppone infatti implicitamente il rispetto e lâ??attuazione dei principi su cui essa si fonda a livello comunitario e nazionale come, appunto, la partecipazione dei cittadini e lâ??informazione ambientale. Sicuramente, in ottica comparatistica, il legislatore ha operato in maniera molto prudente, e le norme riformate restano ancora lontane dalle disposizioni delle altre costituzioni europee, anche e soprattutto per il mancato richiamo ai principi che devono reggere e orientare la tutela ambientale.

Tuttavia, pur non abbracciando espressamente quellâ??idea di costituzionalismo della responsabilitÃ , necessario e auspicabile per la salute delle generazioni future, la revisione costituzionale rappresenta senza dubbio un primo passo importante nella giusta direzione, dal momento che Ã¨ ben possibile accostare la tensione verso le generazioni future del novellato articolo 9 alla tradizione del solidarismo sociale europeo[32].

- **Conclusioni**

La comunicazione ambientale rappresenta un elemento cardine nellâ??odierno panorama del diritto ambientale, una disciplina che si trova al crocevia tra esigenze di trasparenza, partecipazione pubblica e sostenibilitÃ . La sua evoluzione, fortemente influenzata da strumenti normativi internazionali come la Dichiarazione di Rio, la Convenzione di Aarhus e le Direttive Europee, ha segnato una svolta epocale nel modo in cui le informazioni ambientali vengono gestite e divulgate. Questi strumenti hanno

consolidato il principio secondo cui la partecipazione informata dei cittadini Ã¨ essenziale per una governance ambientale efficace e per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

Lâ??importanza della comunicazione ambientale risiede nella sua capacitÃ di abilitare i cittadini, conferendo loro il potere di accedere alle informazioni necessarie per comprendere e influenzare le decisioni che riguardano il loro ambiente. Questo accesso Ã¨ non solo un diritto ma anche un dovere di tutte le autoritÃ pubbliche, che devono garantire una trasparenza effettiva e una diffusione attiva delle informazioni. Lâ??inclusione del diritto allâ??informazione ambientale allâ??interno delle costituzioni europee, come avvenuto in Norvegia, Polonia e Slovacchia, e il recente riconoscimento della tutela ambientale nella Costituzione italiana, testimoniano lâ??impegno crescente degli stati nel riconoscere lâ??importanza di queste tematiche.

La rilevanza di una comunicazione ambientale efficace Ã¨ ulteriormente evidenziata dalle pronunce della giurisprudenza europea[33], che ha sottolineato come la diffusione delle informazioni ambientali risponda a un interesse pubblico generale, contribuendo alla protezione dellâ??ambiente e alla salute collettiva. Inoltre, la giurisprudenza italiana[34] ha confermato lâ??importanza di garantire un accesso ampio e non discriminatorio alle informazioni ambientali, come elemento fondamentale per una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini[35].

In conclusione, la comunicazione ambientale non Ã¨ solo una questione di diffusione delle informazioni, ma Ã¨ un vero e proprio strumento di *empowerment* per i cittadini, perchÃ© permette loro di partecipare attivamente alla tutela e alla gestione del proprio ambiente. Questo processo integrativo e multidirezionale richiede il continuo impegno delle istituzioni pubbliche per garantire trasparenza, accessibilitÃ e coinvolgimento della comunitÃ , promuovendo cosÃ¬ una cultura della sostenibilitÃ e della responsabilitÃ condivisa. Solo attraverso una comunicazione efficace e partecipativa Ã¨ possibile affrontare le sfide ambientali contemporanee e garantire uno sviluppo sostenibile per le generazioni presenti e future.

---

[1] Cfr. M.C. Belloni, ***La comunicazione ambientale: alcuni modi di intenderla e possibili direzioni di sviluppo**,* Quaderni di sociologia, 30/2022.

[2] Cfr. F. Bianchi e P. Comba, ***Indagini epidemiologiche nei siti inquinati: basi scientifiche, procedure metodologiche e gestionali, prospettive di equitÃ *** . 2006.

[3] *Ibidem.*

[4] La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo definisce in 27 principi diritti e obblighi delle nazioni, riconosce come fondamentali i principi di causalitÃ e di prevenzione e definisce, quali presupposti per uno sviluppo sostenibile, la lotta alla povertÃ , una politica demografica adeguata, la riduzione dei modi di produzione e consumo non sostenibili nonchÃ© unâ??ampia informazione e partecipazione della popolazione nei processi decisionali. Tale dichiarazione Ã¨ stata redatta in occasione del Summit sulla Terra tenutosi a Rio De Janeiro nel giugno 1992, prima conferenza mondiale dei capi di Stato sullâ??ambiente e luogo privilegiato per lâ??elaborazione dei principi dello sviluppo sostenibile e della democrazia partecipativa condivisi dalla comunitÃ globale

[5] Cfr. A. Angeletti, che sul punto aggiunge: Â«Il ricorso al *soft law*, se da un lato favorisce la partecipazione di piÃ¹ Nazioni e la raccolta di un consenso pressochÃ© generalizzato sul

riconoscimento dellâ??esistenza di un problema condiviso e sulla necessitÃ di avviare forme di cooperazione internazionale, dallâ??altro, trattandosi di uno strumento di natura raccomandatoria, non giuridicamente vincolante, si rivela inidoneo ad indurre effettivamente i partecipanti a rispettare standard ed obblighi specifici.Â», ***Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale***, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâ??UniversitÃ di Torino nuova serie 15, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

[6] *Ibidem*.

[7] Cfr. S. Baiona, ***La Convenzione di Aarhus: il quadro istituzionale internazionale***, allâ??interno di ***Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale***(a cura di Angeletti A.), Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâ??UniversitÃ di Torino nuova serie 15, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

[8] *Ibidem*.

[9] Cfr. A. Angeletti, ***Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale***, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâ??UniversitÃ di Torino nuova serie 15, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

[10] Secondo tale principio: Â«Lâ??uomo ha un diritto fondamentale alla libertÃ , allâ??uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignitÃ e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare lâ??ambiente a favore delle generazioni presenti e futureÂ», e nel preambolo della stessa dichiarazione si legge: Â«La protezione ed il miglioramento dellâ??ambiente Ã¨ una questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo economico del mondo intero; essa risponde allâ??urgente desiderio dei popoli di tutto il mondo e costituisce un dovere per tutti i governiÂ». Per consultare il testo integrale della Dichiarazione di Stoccolma si veda il sito del Ministero dellâ??Ambiente e della Sicurezza Energetica: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccolma.pdf.

[11] Secondo il Principio 10 della Dichiarazione di Rio: Â«Il modo migliore di trattare le questioni ambientali Ã¨ quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrÃ adeguato accesso alle informazioni concernenti lâ??ambiente in possesso delle pubbliche autoritÃ , comprese le informazioni relative alle sostanze ed attivitÃ pericolose nelle comunitÃ , ed avrÃ la possibilitÃ di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. SarÃ assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzoÂ». Per consultare il testo integrale della Dichiarazione di Rio, si veda il sito https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf.

[12] Cfr. S. Baiona, ***La Convenzione di Aarhus: il quadro istituzionale internazionale***, allâ??interno di ***Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale***(a cura di Angeletti A.), Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâ??UniversitÃ di Torino nuova serie 15, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

[13] Cfr. F. Carpita, ***Lâ??accesso alle informazioni ambientali nel quadro della Convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte***, Revista EspaÃ±ola de la Transparencia, n. 8/2019.

[14] Il riferimento Ã¨ al Considerando 8 della Direttiva.

[15] Legge 8 luglio 1986, n. 349 *Istituzione del Ministero dellâ??ambiente e norme in materia di danno ambientale*.

[16] Cfr. M. Lipari, ***Lâ??accesso alle informazioni ambientali e la nuova trasparenza amministrativa***, testo aggiornato al 1 Luglio 2022 e disponibile su https://www.giustiziaamministrativa.it/documents/20142/24538237/LIPARI.pdf/d7b43075-864e-7a02-5bd631cb22c38713?t=1675688480000.

[17] Cfr. M. Lipari, ***Lâ??accesso alle informazioni ambientali e la nuova trasparenza amministrativa***, testo aggiornato al 1 Luglio 2022 e disponibile su https://www.giustiziaamministrativa.it/documents/20142/24538237/LIPARI.pdf/d7b43075-864e-7a02-5bd631cb22c38713?t=1675688480000.

[18] Cfr. S. Rodriquez, ***Accesso agli atti, partecipazione e giustizia: i tre volti della Convenzione di Aarhus nellâ??ordinamento italiano***, allâ??interno di ***Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*** (a cura di Angeletti A.),Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâ??UniversitÃ di Torino nuova serie 15, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

[19] Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

[20] Il riferimento Ã¨ al Considerando n. 8: Â«Ã? necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere allâ??informazione ambientale detenuta dalle autoritÃ pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesseÂ», ma anche allâ??art. 3 co. 1: Â«Gli Stati membri provvedono affinchÃ© le autoritÃ pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile lâ??informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesseÂ».

[21] A tal proposito si richiama il Considerando n. 9: Â«Ã? altresÃ¬ necessario che le autoritÃ pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano lâ??informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie dâ??informazione e di comunicazione. Ã? opportuno tener conto dellâ??evoluzione futura di dette tecnologie nellâ??ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessaÂ», ma anche lâ??art. 7 co. 1: Â«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autoritÃ pubbliche strutturino lâ??informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di unâ??attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di tele-comunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibileÂ». Per il testo integrale della direttiva si veda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0004.

[22] S. Rodriquez, ***Accesso agli atti, partecipazione e giustizia: i tre volti della Convenzione di Aarhus nellâ??ordinamento italiano***, allâ??interno di ***Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*** (a cura di Angeletti A.),Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâ??UniversitÃ di Torino nuova serie 15, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

[23] Cfr. F. Fonderico, ***Il diritto di accesso allâ??informazione ambientale***, in Gior. Dir. Amm., 676, 2006.

[24] Per la definizione di â??informazione ambientaleâ?• contenuta nel decreto si rimanda allâ??art. 2 d. lgs. 195/2005, reperibile sul sito https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195!vig=.

[25] Cfr. S. Rodriquez, ***Accesso agli atti, partecipazione e giustizia: i tre volti della Convenzione di Aarhus nellâ??ordinamento italiano***, allâ??interno di ***Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*** (a cura di Angeletti A.),Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâ??UniversitÃ di Torino nuova serie 15, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

[26] *Ibidem*.

[27] Cfr. C. Sartoretti, ***La via europea al costituzionalismo ambientale e il formante legislativo/costituzionale***, DPCE Online, n. Sp. 2/2023.

[28] Cfr. D. Amirante, ***Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per lâ??Antropocene***, Il Mulino, 2022.

[29] Legge costituzionale 1/2022.

[30] Cfr. D. Amirante, ***Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per lâ??Antropocene***, Il Mulino, 2022.

[31] Cfr. M. Lipari, ***Lâ??accesso alle informazioni ambientali e la nuova trasparenza amministrativa***, testo aggiornato al 1 Luglio 2022 e disponibile su https://www.giustiziaamministrativa.it/documents/20142/24538237/LIPARI.pdf/d7b43075-864e-7a02-5bd631cb22c38713?t=1675688480000.

[32] Cfr. D. Amirante, ***Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per lâ??Antropocene***, Il Mulino, 2022.

[33] Si veda, a titolo esemplificativo, ***Trib. I Grado Unione Europea Sez. VIII, 7 marzo 2019, n. 716/14, Anthony C. Tweedale e altri c. AutoritÃ europea per la sicurezza alimentare*** *(EFSA).* Nel pronunciarsi su due domande di accesso a studi scientifici sul glifosato (prodotto chimico utilizzato nei pesticidi), rigettate dallâ??AutoritÃ europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Tribunale dellâ??Unione Europea ha statuito che lâ??interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nellâ??ambiente deve prevalere â?? a meno di casi eccezionali â?? sulla tutela di interessi commerciali e industriali e consiste non solo nel sapere che cosa Ã¨, o prevedibilmente sarÃ , rilasciato nellâ??ambiente, ma anche nel comprendere il modo in cui lâ??ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione.

[34] Secondo ***T.A.R. Catania 30 novembre 2020 n. 3195***, la richiesta di informazioni ambientali (anche finalizzata ad accertare la non corretta gestione e la tracciabilitÃ dei rifiuti) deve essere sempre garantita a chiunque ne faccia richiesta, poichÃ© lâ??interesse alla tutela ambientale Ã¨ prevalente (anche a livello costituzionale ed europeo) su eventuali interessi â??antagonistiâ?•. Sul punto anche **T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 19 novembre 2015, n.1747**: il regime di pubblicitÃ in materia ambientale ha carattere tendenzialmente integrale, sia per ciÃ² che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati allâ??accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi unâ??area di accessibilitÃ alle informazioni ambientali svincolata dai piÃ¹ restrittivi presupposti dettati

in via generale dagli artt. 22 e segg. della l. n. 241 del 1990

[35] Cfr. M. Lipari, ***Lâ??accesso alle informazioni ambientali e la nuova trasparenza amministrativa***, testo aggiornato al 1 Luglio 2022 e disponibile su https://www.giustiziaamministrativa.it/documents/20142/24538237/LIPARI.pdf/d7b43075-864e-7a02-5bd631cb22c38713?t=1675688480000.

Data di creazione
2024/06/26